



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18 DEL 22/02/2021**

**Determinazione aliquote IMU per l'anno 2021, ai sensi della legge
27 dicembre 2019, n. 160.**

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di febbraio, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore sedici e minuti zero, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Sindaco	Sì
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Sì
3. CORSICO PICCOLINO Annamaria - Assessore	Sì
4. RIAL Dario - Assessore	Sì
5. RODOLFO Paola - Assessore	Sì
6. VIGANO' Paolo Maria - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 6
	Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco Sig. GIROD Alessandro dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

N. 18 del 22/02/2021

Oggetto: Determinazione aliquote IMU per l'anno 2021, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Visto il decreto del Sindaco n. 1-2020 del 23.03.2020 ad oggetto: "Approvazione dei criteri per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta comunale, del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19".

Atteso che la seduta viene gestita in presenza adottando le misure previste dalle disposizioni vigenti in quanto nessuno ha richiesto di utilizzare la modalità in videoconferenza.

Il Consiglio comunale

Richiamato l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

Richiamata la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che, all'art. 106, comma 3-bis, prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021.

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha previsto un ulteriore differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.lgs. 267/2000.

Dato atto che l'art. 138 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha confermato l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, così come prorogato dal sopracitato D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020.

Vista la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo.

Considerato che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 04.04.2019, con la quale sono state approvate le aliquote e le tariffe per l'anno 2019 relative all'IMU, alla TASI e alla TARI, precisando che è stato previsto l'azzeramento dell'aliquota TASI.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30.12.2019, con la quale sono state determinate le aliquote e le tariffe per l'anno 2020.

Considerato, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 della L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state confermate rispetto all'anno 2019;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI, tra cui in particolare i fabbricati strumentali all'attività agricola e gli immobili merce, sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 03.08.2020, con la quale sono state confermate le aliquote IMU - anno d'imposta 2019 - per l'anno 2020.

Udito il Sindaco proporre, per l'anno 2021, di aumentare l'aliquota dei fabbricati di categoria catastale classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione della categoria A/10 – uffici e studi privati, e le relative pertinenze.

Rammentato che l'art. 1, comma 751 della L. 160/2019 ha stabilito che gli immobili merce dovranno ritornare imponibili, per i soli anni 2020 e 2021, ai fini della nuova IMU, sulla base dell'aliquota dell'1 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino al 2,5 per mille o di diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2021 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Aree edificabili	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

Considerato che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni.

Considerato che si ritiene opportuno, al momento attuale, trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2021 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

Considerato che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2021 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, a valere dal 1° gennaio 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 03.08.2020 n. 26, e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge.

Richiamati:

- ◆ il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42";
- ◆ il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ◆ la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", in vigore dal 1° gennaio 2021;

- ◆ la Legge Regionale 21 dicembre 2020, n. 12 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modifica di leggi regionali”, pubblicata su B.U.R. n. 73 del 21.12.2020, in vigore dal 01.01.2021;
- ◆ il bilancio di previsione e il documento di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020 - 2022, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30.12.2019 e successive modifiche (D.C. 1/24.02.2020, D.G. 13/02.03.2020, D.G. 19/15.04.2020, D.C. 16/27.05.2020, D.C. 21/15.07.2020, D.C. 25/03.08.2020, D.G. 49/03.08.2020, D.G. 59/16.11.2020, C.C. 44/16.11.2020 e C.C. 45/16.11.2020);
- ◆ il piano esecutivo di gestione e della performance per il triennio 2020/2022, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 20.01.2020;
- ◆ lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 16.11.2020;
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 4 in data 20.01.2020 di assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell’articolo 46, comma 5, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e s.m.i. delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile ai fini di programmazione per il triennio 2020 – 2022;
- ◆ il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 06.08.2018.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera “d” della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”.

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di dare atto** che il presente atto determina le aliquote IMU per l’anno 2021, rideterminando quelle approvate per l’anno 2020.
3. **Di approvare**, di conseguenza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU 2021, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale	Esclusi dall’IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 ‰ (quattro per mille)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale	8 ‰ (otto per mille) con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0 ‰ (zero per mille)
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	2 ‰ (due per mille) (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Aree edificabili	8 ‰ (otto per mille)
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (gettito interamente statale)	7,6 ‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per immobili classificati nel gruppo catastale A/10, C/1, C/3 e C/4	8 ‰ (otto per mille)

Altri fabbricati	9,5 ‰ (nove virgola cinque per mille)
------------------	---------------------------------------

4. **Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00.
5. **Di dare atto** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2021 sulla base della sommatoria di quelle IMU approvate nel 2020 in relazione a tali tributi, risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019.
6. **Di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche alle aliquote IMU approvate con il presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale.
7. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2021 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
8. **Di pubblicare** la presente all'albo pretorio on line, nell'apposita sezione del Portale unico della Trasparenza e sul sito web istituzionale dell'Ente.
9. **Di dare atto** che la presente deliberazione non comporta spese a carico dell'Ente.
10. **Di trasmettere** copia del presente atto all'Unité des Communes valdôtaines Walser.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
(F.to : Alessandro GIROD)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Quale Responsabile del Servizio finanziario:

- Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto B) del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente regolamento comunale di contabilità.
- Dichiara, ai sensi dell'art. 5, comma 1 punto B2/B3 del regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Gressoney-La-Trinité, li 23/02/2021

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/02/2021
- È stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari con lettera in data 23/02/2021.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-La-Trinité, li 23/02/2021

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-La-Trinité li, 23/02/2021

SEGRETARIO DELL'ENTE(Stefania ROLLANDOZ)